



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA

ORDINANZA
(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Venezia,

- VISTA** la relazione conclusiva dell'analisi del rischio, datata 28/04/2023, condotta nell'ambito del progetto "*Channeling the green deal for Venice*";
- VISTI** i rilievi batimetrici della darsena IROM e del Canale Vittorio Emanuele III del porto di Venezia, eseguiti nel mese di aprile 2023 e trasmessi dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale;
- VISTI** i rilievi batimetrici della darsena terminale del Canale industriale nord, in corrispondenza dell'accosto FINCANTIERI del porto di Venezia, eseguiti il 2 maggio 2023 e trasmessi dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale;
- VISTI** i rilievi batimetrici del Canale industriale sud, in corrispondenza dell'accosto GENERAL SISTEM del porto di Venezia, eseguiti nel mese di luglio 2023 e trasmessi dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale;
- VISTI** i rilievi batimetrici del Canale industriale ovest, in corrispondenza della banchina Emilia e Liguria del porto di Venezia, eseguiti nel mese di dicembre 2023 e trasmessi dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale;
- VISTI** i rilievi batimetrici del Canale industriale Brentella, in corrispondenza dell'accosto VECEM1 del porto di Venezia, eseguiti il 10 gennaio 2024 e trasmessi dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale;
- VISTI** i rilievi batimetrici del Canale industriale ovest – ramo nord, eseguiti nei giorni 10 e 15 gennaio 2024 e trasmessi dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale;
- VISTO** il verbale del tavolo tecnico del 23/01/2024, in occasione del quale sono stati valutati la relazione conclusiva dello studio "*Channeling the green deal for Venice*", i rilievi batimetrici sopra richiamati e l'esito della manovra di ormeggio della nave URSA MAJOR all'accosto ILVA del porto di Venezia, di cui all'autorizzazione n°263/2023 in data 06/09/2023;
- VISTO** l'esito della manovra di ormeggio della nave C LION all'accosto B22 del porto di Venezia, di cui all'autorizzazione n°87/2024 in data 19/03/2024;
- VISTA** l'esito della manovra di partenza della nave MSC SINFONIA dall'accosto A15, con il B20 occupato dalla nave SENATA, di cui all'autorizzazione n°95/2024 in data 22/03/2024;
- RITENUTO OPPORTUNO** adeguare le dimensioni ed i pescaggi massimi delle navi dirette agli accosti GENERAL SISTEM, A12-A15, B19-B20, B22-B23-B24, CARBONES, ILVA, ITCOKE, VECEM1, IROM, in relazione alle risultanze dei rilievi batimetrici sopra richiamati;
- VISTA** la propria ordinanza n°26/1994, in data 11/05/1994, relativa alla disciplina della pesca professionale e della pesca sportiva nei canali lagunari marittimi di Venezia;

- VISTO** il “Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta” della Citta Metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale prot. n. 24772/I del 25 giugno 1998;
- VISTA** la propria ordinanza n°102/2021, in data 22/10/2021, recante “Divieto di accesso e balneazione sulle opere che delimitano la Bocca di porto di Lido e Malamocco, comprese le lunate esterne alle medesime bocche, e sui pennelli posti perpendicolarmente alla costa del Circondario marittimo di Venezia”;
- VISTA** la propria ordinanza n°106/2023, in data 15/11/2023, recante “Pescaggio massimo delle navi dirette all’accosto Veneta Cementi – Canale industriale Brentella del porto di Venezia”;
- VISTO** il “Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia”, approvato con Ordinanza della Capitaneria di porto di Venezia n°10/2023, in data 09/03/2023, e successive modifiche e integrazioni;
- RITENUTO** necessario conferire organicità alle norme che disciplinano la navigazione nel porto e nella rada di Venezia, in un’ottica di semplificazione e sistematicità, in uno con l’esigenza di salvaguardare la sicurezza della navigazione e l’incolumità pubblica in generale, restando impregiudicato qualsiasi altro aspetto connesso alla disciplina dell’uso delle aree e delle operazioni portuali;
- VISTI** gli artt. 17, 62 ed 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del Regolamento di esecuzione.

ORDINA

Articolo 1

Il “Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia”, approvato con Ordinanza n°10/2023, del 09/03/2023 e successive modifiche e integrazioni, è modificato come segue:

- **Articolo 6 (Balneazione, pesca ed accesso alle strutture foranee):**
Nei Canali lagunari marittimi è vietata la balneazione e l’esercizio della pesca professionale, sportiva, dilettantistica e ricreativa.
È vietato l’accesso a tutte le strutture foranee delle bocche di porto di Lido e Malamocco, ivi comprese le lunate esterne ed i pennelli posti perpendicolarmente alla costa del Circondario marittimo di Venezia.
Ad eccezione di quanto sopra disposto, l’accesso pedonale ai piani di calpestio dei moli foranei che delimitano le bocche di porto di Lido e Malamocco, è consentito esclusivamente in orario diurno, con condizioni meteorologiche favorevoli.

- **Articolo 9 (Comunicazioni sinistri, avarie, danni, emergenze, eventi di rilievo):**
Le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1, e articolo 19 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196, sono applicabili a tutte le unità navali in navigazione o in sosta nella rada e nel porto di Venezia. La comunicazione, di cui al presente articolo, deve pervenire immediatamente all’Autorità Marittima, a mezzo comunicazione in radiofonia sul canale VHF 13/16 o altro efficace sistema di comunicazione.
Il Comandante della nave, ovvero il pilota qualora il Comandante non provveda, deve immediatamente informare l’Autorità Marittima in caso di danni arrecati alle strutture presenti nell’ambito portuale e nella rada, nonché di qualsiasi sinistro provocato o ricevuto o emergenze o eventi di rilievo di cui siano venuti a conoscenza.

- **Articolo 22 (Limitazioni di carattere generale):**

Nei Canali lagunari marittimi di Marghera la navigazione notturna è consentita nel rispetto dei limiti di cui all'allegato 2 e delle prescrizioni del presente articolo:

- navi passeggeri, Ro-Ro, Ro-Ro pax e portacontenitori di lunghezza fino a 305 mt;
- navi da carico di lunghezza fino a 225 metri;
- navi cisterna/gasiera di lunghezza fino a 180 metri.

- **Articolo 23 (Limitazioni specifiche per gli accosti in Canale sud):**

In Canale sud è consentita la navigazione notturna alle navi cisterna/gasiera cariche di merci infiammabili di lunghezza fino a 120 metri e alle altre navi di lunghezza fino a 150 metri, alle seguenti condizioni:

- esclusivamente a marcia avanti;
- a condizione che non avvenga lo scavalco di navi di larghezza superiore a 25 metri.

I limiti sopra citati non si applicano alle navi di stazza lorda inferiore a 3000 tonnellate o di lunghezza inferiore a 100 mt.

- **Articolo 27 (Limiti di velocità delle unità navali):**

Le unità navali che navigano nei Canali lagunari marittimi devono osservare i seguenti limiti massimi di velocità:

- 7 Km/h: Bacino San Marco, all'interno dell'area delimitata a ovest dalla congiungente tra punta della Dogana ed il vertice est dell'isola della Giudecca, e a est dalla congiungente tra il Rio dell'Arsenal e la briccola di testa n. 7, che delimita il lato orientale dell'imboccatura del Canale dell'Orfanello. In caso di condizioni meteorologiche avverse, che non consentano di governare in sicurezza alla velocità massima prescritta, il limite di velocità è elevato a 11 Km/h.
- 11 Km/h: nei canali e bacini interni di Marittima e Marghera; nel tratto del Canale della Giudecca compreso tra la congiungente dello spigolo della scassa ovest della banchina Santa Marta con la dama occidentale di accesso al Canale di Fusina e la congiungente di punta della Dogana con il vertice est dell'isola della Giudecca; nel tratto del Canale di S. Marco compreso tra la congiungente del Rio dell'Arsenal con la briccola di testa n. 7, che delimita l'imboccatura orientale del Canale dell'Orfanello, e la congiungente del Rio di Sant'Elena con la dama rossa della canaletta orientale dell'imbarcadero di Santa Maria Elisabetta;
- Km/h 20: nei canali di Malamocco - Marghera, Litoraneo, Vittorio Emanuele III, Giudecca fino alla congiungente dello spigolo della scassa ovest della banchina Santa Marta con la dama occidentale di accesso al Canale di Fusina, Canale delle Navi fino al limite settentrionale dei bacini antistanti l'Arsenale; nel tratto di canale compreso tra la Bocca di porto di Lido e la congiungente del Rio di Sant'Elena con la dama rossa della canaletta orientale dell'imbarcadero di Santa Maria Elisabetta.

Per le unità adibite al trasporto passeggeri in servizio pubblico di linea il limite di velocità è:

- 20 Km/h, nei Canali di Malamocco - Marghera, Litoraneo, Vittorio Emanuele III e Giudecca fino alla congiungente tra il Mulino Stucky e il Rio San Sebastiano; Canale delle navi fino al limite settentrionale dei Bacini antistanti l'Arsenale; nel tratto di canale compreso tra la bocca di porto di Lido e la congiungente tra il Rio dell'Arsenal e la briccola di testa n. 7, che delimita l'imboccatura orientale del Canale dell'Orfanello;
- 15 Km/h, nel tratto di Canale della Giudecca compreso tra la congiungente il Mulino Stucky e il Rio San Sebastiano e la congiungente tra punta della Dogana ed il vertice est.

- **Articolo 39 (Limiti di vento):**

Fatta salva la disciplina particolare per la navigazione delle navi passeggeri di cui al successivo articolo 49, il transito delle navi nei Canali lagunari marittimi è vietato in caso di vento con intensità superiore a 30 nodi, rilevato dall'anemometro di "FUSINA CVE", ovvero in caso di malfunzionamento, da quello operativo più vicino.

- **Articolo 49 (Prescrizioni per le navi passeggeri da crociera in transito attraverso la bocca di Malamocco):**

La navigazione lungo i Canali lagunari marittimi dalla Bocca di porto di Malamocco e sino al traverso dello sbocco del Canale Cunetta, nei pressi di Fusina, deve avvenire con almeno un rimorchiatore portuale in assistenza. La navigazione dal traverso dello sbocco del Canale Cunetta, nei pressi di Fusina, sino all'ormeggio deve avvenire con i rimorchiatori con il cavo voltato, secondo i criteri e i limiti di vento riportati nella seguente tabella.

CATEGORIA NAVE	STAZZA (GRT)	LIMITE DEL VENTO (KTS)*	NUMERO MINIMO DI RIMORCHIATORI E RELATIVA POTENZA (BP - Bollard pull in ton)
A	GT ≥ 75.000	15	n.2 (almeno BP70)
B	60.000 ≤ GT ≤ 75.000	20	n.1 (almeno BP50)
C	45.000 ≤ GT ≤ 60.000	25	n.1 (almeno BP70)
D	GT ≤ 45.000	30	n.1 (almeno BP30) n.1 (almeno BP50)

*I limiti di vento sono applicati anche alle navi Ro-Ro, Ro-Ro pax e portacontenitori.

- **i seguenti articoli assumono la numerazione a fianco indicata:**

- articolo 50 diventa articolo 51;
- articolo 51 diventa articolo 52;
- articolo 52 diventa articolo 53;
- articolo 53 diventa articolo 54;
- articolo 54 diventa articolo 55.

- **è inserito il seguente articolo:**

Articolo 50 (Prescrizioni per le navi in transito attraverso la bocca di Lido):

Le navi di stazza superiore a 4000 GT, che transitano nei Canali lagunari marittimi dalla Bocca di porto di Lido e sino alla confluenza con il Canale delle Navi, devono avere almeno un rimorchiatore portuale voltato. La navigazione dalla confluenza con il Canale delle Navi e sino allo specchio acqueo antistante l'ormeggio, e viceversa, deve avvenire con due rimorchiatori voltati.

- **ALLEGATO 2**

ACCOSTI	DIURNO		NOTTURNO	
	Dimensione massima della nave	Immersione ¹ con marea ² ≥ 0 s.l.m.m. ³	Dimensione massima della nave	Immersione ³
CANALI MARITTIMI				
CANALE MALAMOCCO - SAN LEONARDO	335 x 45	12,00	335 x 45	10,50
CANALE LITORANEO	230 x 33	11,50	230 x 33	10,50
	270 x 37	11,00	270 x 37	10,00
	305 x 41	10,50	305 x 41	9,50
BOCCA DI MALAMOCCO	-	12,00	-	10,50
BOCCA DI LIDO	180	9,00	180	9,00
BOCCA DI TREPORI	-	3,50	-	3,50
VITTORIO EMANUELE III (Irom - Bacino n°1)	200	9,30	160	8,30
DALLA DARSENA IROM ALLA PETROVEN	200 x 30	8,50	160 x 30	7,50
DA PETROVEN A BACINO DELLA MARITTIMA	200 x 30	4,60 ⁴	160 x 30	3,60 ⁴
BACINI DI EVOLUZIONE				
BACINO DI SAN MARCO	110		110	
BACINO DELLA MARITTIMA	180 ⁵		180 ⁵	
BACINO DEL TRONCHETTO	180 ⁵		180 ⁵	
BACINO DI SAN LEONARDO	335		180	
BACINO DI FUSINA	250		250	
BACINO N°4 (C.D. I GATTI)	240		240	
BACINO CANALE SUD (C.D. IL GOMITO)	120		NO	
BACINO TERMINALE CANALE SUD	200		100	
BACINO N°3 ⁶ (C.D. I CANI)	305		305	
BACINO DELLA RANA	190		170	
BACINO N°2 ⁷	305		305	

¹ Le navi con immersione $\geq 11,00$ m, devono raggiungere e lasciare l'ormeggio a marcia avanti (c.d. "alla via");

² Il valore di marea è quello del mareografo "PUNTA SALUTE CANAL GRANDE" con correzione Datum IGM42, -23,56 cm;

³ Con marea < 0 , all'immersione massima viene sottratto il valore assoluto della marea;

⁴ La massima immersione diurna è di 6,10 m e quella notturna di 5,10 m per navi di larghezza fino a 20 m;

⁵ Limite derivante dal D.L. 103/2021 del 20/07/2021, convertito in Legge 16 settembre 2021, n.125, aumentato a 200 mt per navi che transitano dal Canale Vittorio Emanuele III;

⁶ Per navi di lunghezza superiore a 230 m, l'accosto B21 deve essere libero;

⁷ Per navi di lunghezza superiore a 230 m, che "a marcia indietro" devono raggiungere gli accosti A12 - A15 e B16 - B19 o provengano da essi, l'accosto B20 deve essere libero;

ACCOSTI	DIURNO		NOTTURNO	
	Dimensione massima della nave	Immersione ¹ con marea ² ≥ 0 s.l.m.m. ³	Dimensione massima della nave	Immersione ³
BACINO N°1 ⁸ (C.D. I SALI)	305		305	
BACINO TERMINALE CANALE NORD	100		NO	
BACINO ANTISTANTE PETROVEN	160		120	
DARSENA SAN LEONARDO				
SLEO 1 - 2	270	12,00	180 x 33	10,50
DARSENA FUSINA				
FUSINA 1	205	9,20	205	9,20
FUSINA 2 ⁹	240		240	
FUSINA 3	210		210	
FUSINA 4 ⁹	250		250	
CANALE INDUSTRIALE SUD				
SMPET 1S	190	9,90	120	8,50
SMPET 2S	70	5,50	70	4,50
COLACEM	150	9,00	150	8,00
DECAL 1-2	200	10,40	120	8,50
ME33 – ME34	190	9,10	120	8,10
GENERAL SISTEM	120	8,20	120	8,20
ENEL	240	9,90	150	8,50
CANALE INDUSTRIALE OVEST				
GRANDI MOLINI ¹⁰	200	9,60	120	8,00
	230	9,00		
CEREAL DOCKS ¹⁰	200	9,60		
	230	9,00		
CIA ¹¹	230	10,00	150	8,50
IDROMACCHINE	120	6,70	120	5,70
ME 14 ¹²	150	7,00	70	5,00
ME 10 ¹³	230 x 33	10,40	170	8,50
ME 08-09 ¹⁴	200	8,50	150	7,50
ME 03 ¹⁴	160	8,00	150	7,00
ME 04 ¹⁴	130	6,80	130	5,80
BACINO MOLO A – BANCHINA CARNIA/VENEZIA GIULIA				
SALI1 ¹⁵	160	9,30	160	8,30
SALI2 (bitte 9S - 19S)	230	11,50	200 ¹⁶	9,00
	270	11,00		
SALI 3 (bitte 20S - 30S)	230	11,50	225	9,50 ¹⁷
	270	11,00		

⁸ Per le navi di lunghezza superiore a 270 m, l'accosto A10 deve essere libero;

⁹ Per le navi di lunghezza superiore a 210 m, l'accosto opposto deve essere libero;

¹⁰ Per le navi di lunghezza superiore a 120 m, l'ormeggio dovrà avvenire con fianco sinistro;

¹¹ Per le navi di lunghezza superiore a 150 m, l'ormeggio dovrà avvenire con fianco sinistro; per le navi di lunghezza superiore a 220 m e immersione superiore a 9,00 m, l'accosto ME10 deve essere libero; per il transito di navi di lunghezza superiore a 170 m, il tratto di banchina compreso tra le bitte n°15 e n°20 deve essere libero da navi;

¹² Entra in sommatoria nel diagramma di transito la parte di larghezza nave eccedente i 15 m;

¹³ Per le navi di lunghezza superiore a 170 m, l'ormeggio dovrà avvenire con fianco sinistro;

¹⁴ Lo scavalcamento è consentito a condizione che il lato opposto della Darsena sia libero;

¹⁵ Per le navi di lunghezza inferiore a 130 m e che non superano la bitta n°3S, l'immersione massima è di 10,20 m;

¹⁶ La lunghezza della nave è elevata a 225 m, qualora l'accosto Sali 3 sia libero;

¹⁷ L'immersione massima è di 10,00 m, se la nave raggiunge o lascia l'ormeggio a marcia avanti;

ACCOSTI	DIURNO		NOTTURNO	
	Dimensione massima della nave	Immersione ¹ con marea ² ≥ 0 s.l.m.m. ³	Dimensione massima della nave	Immersione ³
BACINO MOLO A – BANCHINA FRIULI				
A1 e A2 ¹⁸ (bitte 1 - 13)	230	8,80	150	8,00
BACINO MOLO A – BANCHINA CADORE				
A3 ¹⁹	180	8,80	150	8,00
BACINO MOLO A – BANCHINA VENETO				
A4 e A5 (bitte 22 - 32)	230	9,00	150	8,00
A6 - A8	230	11,50	200 ²⁰	9,00
	270	11,00		
A9	230	11,50	225	10,00 ²¹
	270	11,00		
TESTATA MOLO A – BANCHINA TRENTO/BOLZANO				
A10	220 x 33	11,50	220	10,50
BACINO MOLO B – BANCHINA LOMBARDIA				
A12 - A15	230	11,50	230	10,50
	270	11,00	270	10,00
	305	10,50	305	9,50
BACINO MOLO B – BANCHINA AOSTA				
B16	200	11,30	200	10,50
BACINO MOLO B – BANCHINA PIEMONTE				
B17 – B20	230	11,50	225	10,50
	270	11,00		
BACINO MOLO B – BANCHINA ROMAGNA				
B21	220 x 33	11,50	220	10,50
BACINO MOLO B – BANCHINA EMILIA/LIGURIA				
B22 ²²	230	11,20	225	10,50
B23 - B24	230	11,50	225	10,50
	270	11,00		
B25 – B29	230	11,50	230 x 33	10,50
	270	11,00	270 x 37	10,00
	305	10,50	305 x 41	9,50
CANALE INDUSTRIALE NORD				
FINA 1 ²³	-	8,00	NO	
FINA 2 ²⁴	-	7,65		
CARBONES 1 ²⁴	180 x 28	9,00	150	8,00
	180 x 30	8,90		
	190 x 33	8,50		
ILVA	180 x 30	8,90	180	
	205 x 30	8,50		
ME 21	130	8,50	130	
ITCOKE	205 x 30	8,40	180	

¹⁸ Se la nave supera la bitta n°10, l'accosto A3 dovrà essere libero;

¹⁹ Con obbligo di liberare l'accosto A2 con nave ivi ormeggiata che supera la bitta n°10;

²⁰ La lunghezza è elevata a 225 m, qualora la banchina Veneto a est della nave sia libera;

²¹ L'immersione massima è di 10,50 m, se la nave raggiunge o lascia l'ormeggio a marcia avanti;

²² Deve essere libero per il transito di navi di lunghezza superiore a 230 m;

²³ Ormeggio consentito a condizione che la nave non impegni il Canale Nord;

²⁴ Per navi di lunghezza fino a 100 m, è consentita evoluzione in Darsena terminale Canale Nord;

ACCOSTI	DIURNO		NOTTURNO	
	Dimensione massima della nave	Immersione ¹ con marea ² ≥ 0 s.l.m.m. ³	Dimensione massima della nave	Immersione ³
CANALE BRENTELLA				
VECEM 1	160	8,20	160 ²⁵	6,50
DARSENA PETROVEN²⁶				
PETROVEN 1	160 x 25	8,50	120	6,00
PETROVEN 2	40	4,00	40	4,00
PETROVEN 3	60	6,50	60	6,00
PETROVEN 4	40	5,00	40	5,00
PETROVEN 5	30		30	5,00
PETROVEN 6	60	6,50	60	6,00
DARSENA IROM²⁷				
IROM D ²⁸	180	9,30	160 ²⁹	8,30
IROM S	160	9,30		
BANCHINA PIAVE				
VENEZIA 117 (VE 3 - 4)	-	9,00	-	9,00
VENEZIA 120 (VE 5)	-		-	9,00
VENEZIA 123 (VE 6)	-		-	9,00
TESTATA MARMI				
VENEZIA 7 - 8	-	8,50	-	8,50
BANCHINA TAGLIAMENTO				
VENEZIA 113 (VE 9)	-	9,00	-	9,00
VENEZIA 112 (VE 10-11)	-		-	
VENEZIA 110 (VE 12)	-		-	
VENEZIA 109 (VE 13)	-		-	
VENEZIA 108 (VE 14)	-		-	
VENEZIA 107 (VE 15)	-		-	
BANCHINA ISONZO				
VENEZIA 18 - 22	-	9,00	-	9,00
TESTATA SILO				
VENEZIA 23	-	4,90	-	4,90
SANTA MARTA				
VENEZIA 24	-	5,80	-	5,80
VENEZIA 25	-	7,65	-	7,65
VENEZIA 26	-		-	7,65
VENEZIA 27	-	6,85	-	6,85
BANCHINA DI CIÒ				
VENEZIA 28	-	7,90	-	7,90
VENEZIA 31	-	8,10	-	8,10

²⁵ A condizione che l'ingresso del Canale Brentella sia adeguatamente delimitato da segnalamenti marittimi;

²⁶ Non è consentita la contemporanea presenza di navi agli accosti PETROVEN 3 e PETROVEN 6;

²⁷ Non è consentita la contemporanea presenza di navi agli accosti, qualora la somma delle larghezze sia superiore a 38 m;

²⁸ L'ormeggio potrà avvenire a condizione che l'accosto IROM S sia libero;

²⁹ A condizione che il tratto di Canale Vittorio Emanuele III interessato sia adeguatamente delimitato da segnalamenti marittimi.

ACCOSTI	DIURNO		NOTTURNO	
	Dimensione massima della nave	Immersione ¹ con marea ² ≥ 0 s.l.m.m. ³	Dimensione massima della nave	Immersione ³
CANALE DELLA GIUDECCA				
PONTILE ZATTERE	120	7,60	120	7,60
PALI SALUTE 1	-	5,00	-	5,00
PALI SALUTE 2	-	5,35	-	5,35
PALI SALUTE 3	-	4,80	-	4,80
PALI SALUTE 4	-	4,80	-	4,80
PALI SALUTE 5	-	4,70	-	4,70
PALI SALUTE 6	-	4,50	-	4,50
PALI SALUTE 7	-	4,70	-	4,70
PALI SALUTE 8	-	4,80	-	4,80
PALI SALUTE 9	-	4,50	-	4,50
BACINO SAN MARCO				
RIVA 7 MARTIRI	180	9,00	180	9,00
RIVA SAN BIAGIO	80	7,50	80	7,50
ARSENALE VENEZIA				
PONTILE MARANI	180	6,00	NO	

Articolo 2

La presente Ordinanza sarà esecutiva dal giorno successivo alla data di emanazione ed abroga le ordinanze n°26/1994 del 11/05/1994, n°102/2021 del 22/10/2021 e n°106/2023 del 15/11/2023.

Sul sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia nella sezione "Ordinanze e Avvisi" sarà pubblicata la versione consolidata del "Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia".

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso non costituisca reato, saranno sanzionati a norma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, dell'art. 53 comma 4 del D.lgs. n. 171 in data 18 luglio 2005 se alla condotta di un'unità da diporto, ovvero da altra norma speciale applicabile.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Venezia, (data della firma digitale)

**IL COMANDANTE
CA (CP)Filippo MARINI**

*Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo
n° 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative*